

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DI “CONDIZIONI AMBIENTALI” SU PROGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA

Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19, Titolo III, Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, più volte modificato e da ultimo integralmente sostituito con l’art. 50 del D.L. 76/2020 (cd “**semplificazione**”) convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, è finalizzato alla decisione di sottoporre o meno l’intervento in esame alla più complessa e onerosa procedura di VIA.

Nella sostanza l’Autorità competente, ove ritenga, sulla base dei criteri di cui all’Allegato V, che le informazioni contenute nello **Studio Preliminare Ambientale** non siano sufficienti ad escludere la possibilità che dalla realizzazione del progetto possano derivare ulteriori **impatti ambientali significativi e negativi**, ha facoltà di assoggettarlo alla procedura di VIA per la quale è necessario che il proponente predisponga un approfondito e più impegnativo **Studio di Impatto Ambientale**.

La “ratio” della norma è volta a non aggravare inutilmente il procedimento di approvazione dei progetti, e quindi gli oneri a carico del proponente, senza compromettere la tutela dell’ambiente.

Al fine di evitare che l’Autorità competente decida di assoggettare il progetto a VIA, ritenendo non sufficienti le informazioni contenute nello Studio Preliminare Ambientale e quindi tali da non poter escludere la sussistenza di ulteriori impatti ambientali rispetto a quelli desunti dal progetto, ovvero non sufficienti le misure di mitigazione atte a evitare o prevenire quelli previsti, è data facoltà al proponente di dichiarare, in sede di istanza di Verifica, di accettare le **eventuali prescrizioni vincolanti** che dovessero risultare all’esito della procedura di verifica, definite, ai sensi dell’art. 5 lett. o-ter del D.Lgs. 152/2006, “**condizioni ambientali**”.

La Verifica di assoggettabilità Via di un progetto, come peraltro definita dalla lettera m) dell’art. 5 del D.Lgs. 152/2006, è dunque una valutazione attivata con l’unico scopo di stabilire se lo stesso determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della Parte Seconda del predetto decreto. La Verifica di VIA, non a caso denominata anche “screening”, non determina pertanto l’approvazione del progetto e conseguentemente non abilita la costruzione e la gestione di opere o impianti per le quali, successivamente, è necessario richiedere e acquisire i relativi titoli abilitativi e, ove previste, le specifiche autorizzazioni ambientali con le quali possono essere prescritte misure gestionali e/o “condizioni e misure supplementari” per la sua realizzazione ed esercizio.

Ciò premesso, tenuto conto dell’ampia casistica delle tipologie progettuali e degli interventi elencati nell’Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, si ritiene che, in aggiunta ai criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, per la formazione di eventuali “condizioni ambientali” la Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali debba osservare i seguenti

CRITERI GENERALI

LE "CONDIZIONI AMBIENTALI"

1. non possono avere carattere generico e devono essere sempre pertinenti e riferite alle caratteristiche specifiche del progetto oggetto di valutazione.
2. devono essere commisurate alle caratteristiche dei progetti e dei prevedibili impatti ambientali significativi e negativi non già prevenuti/evitati con le misure previste dal progetto o dallo Studio Preliminare Ambientale. Ove si ritenga necessario evitare o prevenire ulteriori potenziali impatti derivanti dalla realizzazione/esercizio dell'opera o dell'impianto, possono essere prescritti interventi di mitigazione da comprendere nelle successive fasi di progettazione (anche in variante al progetto presentato).
3. non possono consistere nel mero richiamo di obblighi già previsti da leggi, norme settoriali e/o regolamentari (regionali, statali, comunitarie);
4. non devono consistere in prescrizioni specifiche di natura gestionale e/o di esercizio che possono essere prescritte nell'ambito delle successive fasi di approvazione del progetto e di rilascio, ove previste, delle necessarie autorizzazioni ambientali per la costruzione o l'esercizio degli impianti (AIA, AUA, scarichi, emissioni, rumore) e delle opere. Ove si ritenga necessario evitare gli ulteriori potenziali impatti derivanti dall'esercizio dell'opera o dell'impianto, possono essere prescritte prestazioni ambientali (es. limiti di emissione) più restrittive di quelle previste dall'applicazione delle normative di settore, da piani e programmi di qualità ambientale, atti di indirizzo generale.
5. nel caso di progetti relativi a **modifiche o estensioni di opere/impianti esistenti e autorizzati**:
 - non possono riferirsi all'opera/impianto esistente oggetto di modifica, autorizzato conformemente alle disposizioni normative ambientali e di settore al tempo vigenti, in quanto gli eventuali impatti allo stesso ascrivibili sono stati già oggetto di prescrizioni di mitigazione e/o compensazione a seguito di appropriate valutazioni ambientali già esperite ovvero già regolati nell'ambito di provvedimenti autorizzativi;
 - per le fasi ante-operam e in corso d'opera, le eventuali condizioni ambientali dovranno essere commisurate alla rilevanza ambientale degli interventi previsti dal progetto di modifica/estensione (*durata, intensità, frequenza ... degli impatti*) rispetto alla rilevanza ambientale dell'opera/impianto esistente, nonché strettamente commisurate al contesto territoriale e ambientale effettivamente interessato.